

===== **STATUTO** =====
 ===== **FONDAZIONE ESEDRA - ENTE FILANTROPICO ETS** =====
 ===== *****O =====

===== **PREAMBOLO** =====

Il Gruppo Esedra è la realtà privata più solida in Toscana operante nel settore dell'educazione, istruzione e formazione. Con la costituzione della "Fondazione ESEDRA", il "gruppo Esedra" giuridicamente rappresentato dalla Esedra Srl, e gli altri Fondatori, dott. Aldo Casali, dott.ssa Chiara Casali, dott. Andrea Casali, dott.ssa Alessandra Raggio, Prof. Giulio Petroni, dott. Carlo Lazzarini e avv.to Alberto Casali, si propongono di svolgere attività di interesse generale nel campo della cultura, con l'obiettivo di promuovere il benessere sociale e culturale della comunità, attraverso attività di formazione o l'erogazione di risorse economiche, beni o servizi. Il progetto nasce quindi dalla condivisione del "Gruppo ESEDRA" degli scopi e le finalità dell'ente Filantropico "Fondazione Esedra" nel campo della formazione e della promozione culturale.

La condivisione di intenti si manifesterà, infatti, anche con progetti o attività culturali artistiche o scientifiche che saranno svolte direttamente o indirettamente a sostegno di istituzioni, di amministrazioni pubbliche o enti pubblici, teatri, musei, ecc. che promuovono l'arte e la cultura in generale. L'obiettivo sarà così quello promuovere e preservare il patrimonio culturale, sostenere l'arte nelle sue varie declinazioni e arricchire la vita culturale della provincia di Lucca anche attraverso percorsi formativi.

===== **CAPO I** =====

===== **Costituzione, scopi e mezzi della Fondazione** =====

Art. 1 Costituzione, denominazione e durata =====

1. Per iniziativa di Esedra Srl, del dott. Aldo Casali, della dott.ssa Chiara Casali, del dott. Andrea Casali, della dott.ssa Alessandra Raggio, del Prof. Giulio Petroni, del dott. Carlo Lazzarini e dell'avv.to Alberto Grassi, è costituita, a tempo indeterminato, una Fondazione del Terzo Settore denominata "**Fondazione ESEDRA Ente Filantropico ETS**", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito "Codice del Terzo Settore"), d'ora in poi "Fondazione".
2. La Fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'articolo 11 del Codice del Terzo Settore.
3. Con l'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione assume negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'indicazione di "Ente filantropico".
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 Sede =====

1. La Fondazione ha sede in Lucca, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare di trasferire l'ubicazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò comporti modifiche all'atto costitutivo, dandone comunicazione al RUNTS.

Art. 3 Finalità e attività della Fondazione =====

1. La Fondazione ha la finalità di promuovere il benessere sociale e culturale della comunità, attraverso attività di formazione o l'erogazione di risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'art 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore: =====

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003 n.53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; =====

f) interventi di tutele e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs.22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni; =====

g) formazione universitaria e post universitaria; =====

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. =====

2. In particolare la Fondazione formula proposte e promuove iniziative per:

- sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'educazione e della cultura e dei benefici che queste possono apportare alla Società; =====

- interagire con le istituzioni per promuovere politiche culturali; =====

- coinvolgere la comunità, le organizzazioni e i "media" per creare movimento a favore della cultura, dell'arte e della formazione; =====

- sostenere il restauro di beni culturali, la promozione di studi e ricerche sul patrimonio storico e artistico oltre a manifestazioni culturali; =====

- sostenere progetti educativi e formativi nel campo della cultura, come convegni formativi, borse di studio per giovani studiosi o corsi di formazione per operatori culturali; supportare e sviluppare tutte le attività e i servizi di divulgazione, informazione, consulenza, assistenza e formazione, del sostegno e dell'advocacy culturale; =====

- organizzare eventi culturali, mostre, convegni o altri progetti artistici al fine di assicurare che tutti abbiano accesso alla cultura, alla sua fruizione e alla sua partecipazione combattendo qualsiasi forma di esclusione o discriminazione. =====

3. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati. Il Consiglio di Amministrazione individua e rende pubbliche le modalità attraverso le quali promuove e realizza le attività di interesse generale della Fondazione. =====

4. La Fondazione non può, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. e/o degli altri enti di cui all'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore. =====

Art. 4 Attività diverse secondarie e strumentali =====

1. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni applicative. Il Consiglio di Amministrazione

provvede alla individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti. =====

Art. 5 Sostegno attività e raccolta fondi =====

1. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle norme di legge vigenti ove applicabili, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. =====

Art.6 Modalità di svolgimento delle attività =====

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====

- a) ricevere contributi pubblici e privati in qualsiasi forma. A titolo di esempio: lasciti testamentari, donazioni, donazioni modali e/o con vincolo di destinazione, costituzione di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario;
- b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa; =====
- c) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità; =====
- d) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività; =====
- e) partecipare ad altri enti del terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei già menzionati organismi; =====
- f) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali, purché operanti nei settori specifici dell'attività della Fondazione; =====
- g) concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente. =====

CAPO II =====

Principi di gestione, patrimonio e contabilità della Fondazione =====

Art. 7 Patrimonio =====

- 1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero. =====
- 2. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti iniziali in denaro effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo. =====
- 3. Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da terzi donatori, pubblici o privati. =====
- 4. Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio libero, nonché da riserve libere di altro genere.
- 5. Il patrimonio e le risorse della Fondazione sono gestiti nel rispetto dei principi di economicità e di corretta amministrazione, prudenza, efficienza e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori. =====

6. Quando risulti che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione. =====

7. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. =====

8. La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore. =====

9. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. =====

Art. 8 Principi di gestione della Fondazione =====

1. La Fondazione non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore. =====

2. I fini di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione: =====

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale e approva un documento di indirizzo, reso noto sul sito internet della Fondazione; =====

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente; =====

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività statutariamente previste; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente dal Consiglio di Amministrazione - di beni o servizi, anche di investimento. =====

Art. 9 Fondo di gestione =====

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: =====

a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio; =====

b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari; =====

c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati; =====

d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o da terzi; =====

e) dai ricavi provenienti dalle attività di interesse generale o dalle attività secondarie e strumentali; =====

f) dalle raccolte fondi di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore. =====

2. Le disponibilità del Fondo di Gestione sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali. =====

3. Ai componenti gli organi della Fondazione non possono essere distribuiti o assegnati quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ad eccezione dei compensi per l'attività connessa all'esercizio delle funzioni statutarie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore. In sede di designazione dei componenti degli Organi della Fondazione i Fondatori ne determinano anche il compenso in relazione alle responsabilità e agli impegni connessi alle funzioni esercitate. Ai componenti gli Organi della Fondazione spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. =====

Art. 10 Norme sul bilancio =====

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale dell'esercizio precedente. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il documento programmatico annuale, tenendo conto degli indirizzi programmatici pluriennali elaborati dai Fondatori. =====

4. Il documento programmatico annuale, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono trasmessi ai Fondatori accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo. =====

5. Il bilancio di esercizio è redatto e depositato a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, mentre il bilancio sociale, ove adottato, è redatto e depositato a norma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. La Fondazione dà conto del rispetto del parametro di cui all'articolo 16 del Codice del Terzo Settore nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del bilancio. =====

6. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. =====

Art. 11 Bilancio sociale =====

1. La Fondazione, al fine di incrementare il coinvolgimento degli stakeholder, l'efficacia della propria attività e la rendicontazione verso l'esterno, può adottare - anche a prescindere dal verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore - un bilancio sociale nelle forme previste dalle linee guida ministeriali e nel rispetto dell'articolo 39 del Codice del Terzo Settore. =====

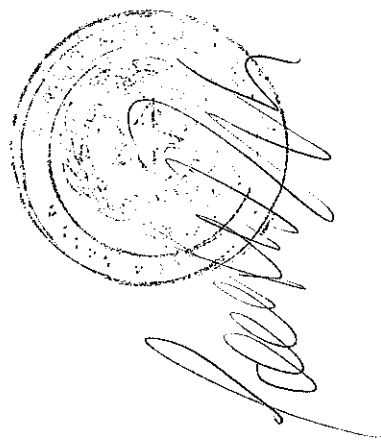
2. Il bilancio sociale contiene l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche ed è pubblicato sul sito internet della Fondazione. =====

3. La Fondazione promuove l'adozione di forme di misurazione dell'impatto sociale delle proprie attività e ne dà conto nel bilancio sociale.

Art. 12 Trasparenza e pubblicità =====

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito internet. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta proprie linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate. =====



Andrea Corbelli
Barbara Corbelli
Giancarlo Corbelli

Roberto Corbelli
Dionio Corbelli
Alessandro Corbelli

Deborah Corbelli
Giulio Corbelli
Cristina Corbelli
Alessandro Corbelli

===== CAPO III =====

===== Organizzazione della Fondazione =====

Art. 13 Organi =====

1. Sono organi della Fondazione: =====

- il Consiglio di Amministrazione; =====

- il Presidente; =====

- l'Organo di Indirizzo =====

- l'Organo di Controllo; =====

- il Direttore. =====

Art. 14 Consiglio di Amministrazione- Composizione =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, persone fisiche, incluso il Presidente. Il Presidente e gli altri componenti sono designati dai Fondatori.

2. I Consiglieri sono scelti tra persone di comprovata professionalità e/o conoscenza dei settori di attività della Fondazione oppure tra persone che hanno contribuito in maniera rilevante al raggiungimento degli scopi istituzionali. =====

3. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori e del Direttore si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. =====

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata del mandato. I componenti del Consiglio restano in carica fino all'insediamento dei successori e sono rieleggibili. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione uscente, ricevute le designazioni dai Fondatori, procede alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione del bilancio. =====

5. A tal fine, 60 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio o tempestivamente in ogni altro caso, il Presidente invia ai Fondatori richiesta scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC per richiedere i nominativi designati, in conformità alle previsioni di cui al comma 1, per il rinnovo del Consiglio. =====

6. Ricevute le designazioni, il Consiglio uscente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, dopo l'approvazione del bilancio provvede alla nomina dei nuovi Consiglieri che, convocati nella medesima occasione dal Presidente uscente o da chi lo sostituisce a norma di statuto, si insediano alla prima riunione utile. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, resta in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio uscente. =====

7. In caso di cessazione dalla carica per una qualunque causa di un componente del Consiglio, incluso il Presidente, il Presidente o il Consigliere anziano, se la cessazione dalla carica riguarda il Presidente, provvede, senza indugio, a richiedere la designazione da parte dei Fondatori. I Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato dei Consiglieri sostituiti e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

8. I Consiglieri possono essere revocati in corso di mandato, con delibera del Consiglio, qualora in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ivi previste. =====

9. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. =====

10. I Consiglieri sono nominati per la prima volta in atto costitutivo e successivamente designati dagli aventi diritto di cui al primo comma o loro aventi causa ad ogni titolo, su richiesta del Presidente della Fondazione o di chi lo sostituisce a termini di statuto oppure, in caso di cessazione di tutti i Consiglieri, dell'Organo di Controllo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo. =====

11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i Consiglieri, anche i componenti dell'Organo di Controllo. Possono essere invitati altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvisa l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza. =====

12. La rappresentanza della fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Consigliere più anziano. =====

Art. 15 Consiglio di Amministrazione - Competenze =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente. =====

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che la seguente esemplificazione costituisca limitazione ai poteri: =====

- stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito dello scopo, delle finalità e delle attività di cui agli articoli 3 e 4; =====

- amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio stesso; =====

- approvare gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni e dei lavori del Consiglio di Amministrazione; =====

- predisporre e approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; =====

- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente; =====

- individuare i settori di attività della Fondazione; =====

- deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle d'interesse generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore; =====

- individuare ed approvare i progetti da attuare; =====

- deliberare le singole erogazioni; =====

- proporre e deliberare, in conformità alla attività previste nell'atto costitutivo, eventuali modifiche =====

statutarie, con il parere favorevole dei Fondatori, da approvare a norma di legge; =====

- deliberare sull'eventuale assunzione di personale dipendente e sulla gestione dei rapporti di lavoro, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore; =====

- deliberare la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, con il parere favorevole dei Fondatori; =====

- deliberare la liquidazione o lo scioglimento della Fondazione, con il parere favorevole dei Fondatori. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici compiti al Presidente, ai singoli Consiglieri e al Direttore, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati. =====

4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolgendole funzioni di Segretario verbalizzante. =====

5. Il Consiglio di Amministrazione può attivare comitati consultivi con funzioni di ascolto, di confronto e approfondimento delle questioni attinenti al perseguimento delle finalità e attività della Fondazione, definendone la composizione, le modalità e i criteri di costituzione e funzionamento. =====

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla qualifica di Ente Sostentore degli enti del terzo settore che ne facciano richiesta secondo le previsioni dell'articolo 18 e, sulla base delle designazioni da questi pervenute, nomina i componenti del Comitato degli Enti Sostenitori di cui all'articolo 18. =====

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo su designazione dei Fondatori. =====

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'istituzione dell'Organo di Indirizzo e nomina i suoi componenti su designazione dei Fondatori. =====

Art. 16 Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso spedito al domicilio dei componenti a mezzo servizio postale, PEC o mediante comunicazione telegrafica o telefax o altri strumenti di natura telematica che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, da inviare, almeno cinque giorni prima della riunione, al recapito indicato dai singoli componenti. Qualora siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Controllo, la riunione del Consiglio è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno. =====

2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei suoi componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro tre giorni. =====

3. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. =====

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno due giorni prima della riunione secondo le modalità di cui al comma 1. =====

5. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono anche svolgersi esclusivamente in teleconferenza, videoconferenza o altri sistemi informatici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. =====

6. Alle riunioni del Consiglio devono assistere i componenti dell'Organo di Controllo che sono invitati con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio. =====

7. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da colui che ne cura la verbalizzazione e steso su apposito libro. =====

Art. 17 Presidente =====

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. =====

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei rapporti interni e in quelli esterni e di fronte ai terzi; può agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e compiere gli atti che impegnano la Fondazione. ===

3. Spetta al Presidente: =====

- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; =====

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; =====

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle delibere; =====

- convocare e presiedere i comitati consultivi eventualmente attivati dal Consiglio di Amministrazione; =====

- trattenere i rapporti con i professionisti che prestano la loro opera nell'interesse della Fondazione e con i dipendenti della stessa. =====

- nominare eventualmente un Direttore. =====

4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e adotta, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio alla prima seduta utile. Può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione ai Consiglieri o al Direttore. =====

5. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età. La firma del Consigliere anziano attesta l'assenza o il temporaneo impedimento del Presidente. =====

Art. 18 Organo di Indirizzo =====

1. La Fondazione ha la facoltà di istituire un Organo di Indirizzo. =====

2. L'Organo di Indirizzo è l'organo che supporta il Consiglio di Amministrazione nell'individuare le aree di intervento dell'Ente delineando le linee strategiche di interesse generale. =====

3. La decisione di istituire l'Organo di Indirizzo compete al Consiglio di Amministrazione. =====

4. L'Organo di Indirizzo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 10 (dieci) membri, compreso il Presidente della Fondazione, e i suoi componenti vengono designati dai soci fondatori che li scelgono tra i soggetti rappresentativi del territorio con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione riceve le designazioni dei soci Fondatori e procede alla nomina dei componenti dell'organo in oggetto. ===

5. I componenti dell'organo di indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e avere maturato una qualificata

esperienza operativa nell'ambito delle arti e professioni, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati. =====

4. L'organo di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno su impulso del Presidente della Fondazione che è anch'esso componente dell'organo medesimo. I Componenti dell'organo di indirizzo restano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti. =====

Art. 19 Organo di controllo =====

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei Fondatori, previa determinazione della composizione dell'Organo. All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. =====

2. L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile. I componenti restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori. Almeno tre mesi prima della scadenza, il Presidente della Fondazione invita i Fondatori a provvedere nei termini di cui al comma precedente. =====

3. L'Organo di Controllo è composto da componenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Consiglio di Amministrazione definisce il compenso per l'esercizio delle funzioni dell'Organo di Controllo in aderenza alle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore. =====

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile e il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. =====

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie determinazioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. =====

7. Il Consiglio di Amministrazione può, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore o qualora lo ritenga opportuno, nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale o affidare le relative funzioni all'Organo di Controllo. =====

8. L'Organo di Controllo è nominato per la prima volta in atto costitutivo e successivamente designato dagli aventi diritto di cui al primo comma, su richiesta del Presidente della Fondazione o di chi lo sostituisce a termini di statuto. =====

Art. 20 Direttore =====

1. Il Direttore è eventualmente nominato dal presidente del Consiglio di amministrazione. =====

2. Il Direttore collabora con il Consiglio di Amministrazione e con gli altri organi della Fondazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima e, in particolare, svolge i seguenti compiti e funzioni, oltre quelli espressamente attribuiti allo stesso dal Consiglio di Amministrazione: =====

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente; =====
- c) coordina gli eventuali uffici e servizi e il relativo personale ed è responsabile dell'attuazione del programma annuale definito dal Consiglio di Amministrazione, dell'attività del personale, degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione; =====
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali. =====

3. Il Direttore, relativamente ai compiti conferitigli, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione; egli riveste il ruolo di datore di lavoro e di titolare del trattamento dei dati ai sensi delle normative relative. =====

Art. 21 Libri e registri =====

1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a cura dello stesso organo o del Direttore, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, a cura dello stesso organo, quando costituito in forma collegiale. =====

La Fondazione tiene inoltre i libri delle adunanze e deliberazioni del Comitato degli Enti Sostenitori e del Consiglio dei Garanti, la cui cura spetta all'organo cui si riferisce. =====

2. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri registri o libri contabili e sociali che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore. =====

3. La Fondazione, inoltre, qualora si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. =====

Art. 22 Volontari =====

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. ===

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. =====

3. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. =====

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. =====

6. La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. =====

Art. 23 Lavoratori =====

1. La Fondazione può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo Settore. =====

2. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81. In ogni caso, l'eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. =====

Art. 24 Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio =====

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. =====

2. In caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, che perseguono finalità analoghe individuati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. =====

Art. 25 Norme di rinvio =====

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare le norme del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. =====

Alchela
Giulio mi
Carlo Lorenzi
Alessandro Hoff
Roberto
Daniele

Roberto
Giulio Lorenzi
Daniele Lorenzi
Daniele Lorenzi